

Falconara Marittima, 12 marzo 2020

AI SIGG.RI CLIENTI

NOTIZIARIO N. 3 – 2020

COVID-19 – D.P.C.M. 11 marzo 2020 – DISPOSIZIONI PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Buongiorno a tutti,
riteniamo opportuno trasmettere ai Sigg.ri Clienti il testo del DPCM n. 64 pubblicato ieri 11 marzo ed avente vigore da oggi 12 marzo fino al 25 marzo 2020.

Preso atto dalle dichiarazioni del Governo che verranno attivati ammortizzatori sociali per coprire **tutte le categorie datoriali** (industria, artigianato, terziario, agricoltura) indipendentemente dal numero di dipendenti in forza, suggeriamo ai nostri clienti come già fatto nella nostra mail del 10 marzo, di utilizzare le ferie residue maturate fino al 31/12/2019. Appena uscirà il decreto con le relative circolari applicative che disciplineranno l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, sarà nostra cura informarvi su come procedere.

Per quanto riguarda le imposte e i contributi **sembrebberbe** essere in dirittura di arrivo la **sospensione dei pagamenti**. Non è però chiara anche in questo caso la data di decorrenza e le relative modalità con cui si dovrebbe procedere. Anche in questo caso attendiamo gli specifici provvedimenti ai quali seguirà la nostra specifica informazione.

Riassumiamo in breve le decisioni prese ieri e alleghiamo il relativo DPCM:

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.

Restano **garantiti**, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i **servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare** comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

- **sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;**
- **siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;**
- **siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;**
- **assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;**
- **siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;**
- **per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;**
- **in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.**
- **Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.**

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento sui temi sopra trattati.

I migliori saluti,

Dott. Luca Lucchetti